

DIRITTO ANNUALE 2011

Spett.le Impresa, la Camera di Commercio di Asti La informa che l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che:

- i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio precedente.

A partire dal 2011, pertanto, per alcune tipologie di soggetti, **si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale**: in particolare le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre tutte le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

Con la predisposizione del decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le aliquote e le fasce di fatturato, gli importi del diritto in misura fissa e, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative (es. società semplici), **un regime transitorio**.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2011

Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica** (Entratel, Fisconline, servizio remote/home banking o tramite intermediari abilitati) anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi e/o contributi, entro il **16 giugno 2011**.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre maggiorare il pagamento dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine (per ulteriori chiarimenti consultare il sito internet www.at.camcom.gov.it).

In assenza, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante riportare il **codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa)** in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

